

19 GEN 2018

AULA 'A'




01378.18

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 27723/2015

SEZIONE LAVORO

Cron. 1378

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. VITTORIO NOBILE = Presidente = ud. 14/09/2017
- Dott. LAURA CURCIO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27723-2015 proposto da:

(omissis) S.R.L., in persona del  
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in (omissis),  
 presso lo studio dell'avvocato (omissis),  
 rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis),  
 giusta delega in atti;

2017

- **ricorrente** -

3473

**contro**

(omissis), elettivamente domiciliata  
 in (omissis), presso lo


studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e  
difesa dagli avvocati (omissis)

(omissis) giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 519/2015 della CORTE D'APPELLO  
di CATANIA, depositata il 18/05/2015 R.G.N. 181/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
improcedibilità, in subordine rigetto.



## Fatti di causa

1. Con sentenza n. 519/2015 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a (omissis) dalla Casa di Cura (omissis) s.r.l., sulla base di contestazione con la quale si addebitava alla lavoratrice la ingiustificata assenza dal servizio nei giorni (omissis) (omissis) .

1.1. Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, pacifico che il padre della (omissis), nella notte del (omissis), aveva accusato un infarto ed era stato ricoverato in ospedale, ha ritenuto che la prova orale aveva confermato sia la circostanza che la lavoratrice, il giorno (omissis), aveva telefonato in azienda per avvisare della necessità di assentarsi dal lavoro per assistere il genitore e che la dipendente con la quale aveva parlato le aveva chiesto di specificare se intendeva prendere giorni di permesso o di ferie, sia che la domanda di fruizione delle ferie in relazione ai giorni (omissis) era stata effettivamente presentata, circostanza quest'ultima contestata dalla società datrice; dalla prova orale era, altresì, emerso che la domanda di ferie, da presentarsi normalmente in via preventiva, in caso di urgenza poteva essere presentata anche in un secondo momento, essendo sufficiente la comunicazione alla società dell'assenza ed il relativo motivo, prescindendosi, nell'immediato, dall'imputazione dei giorni di assenza a ferie o a permessi, indicazione demandata alla successiva regolarizzazione della situazione. Il giudice d'appello ha, quindi, osservato che: anche a voler ritenere che la istanza di ferie non fosse stata presentata, la ricostruzione degli accadimenti non consentiva di configurare nella condotta della (omissis) un'assenza arbitraria e ingiustificata, espressione di atteggiamento incurante e disinteressato della dipendente ma, piuttosto, la violazione di regole imposte dalla parte datoriale in ordine alla richiesta di ferie, in una situazione di emergenza nella quale la lavoratrice aveva comunque avvisato la società ricevendo rassicurazioni dall'amministrazione che se vi fossero stati problemi sarebbe stata avvisata; la contestazione, formulata in prime cure dalla società, relativa al fatto che il (omissis) non era il padre naturale della (omissis), non

reiterata nell'atto di gravame ma solo nelle note conclusive, risultava superata dalla concessione del permesso obbligatorio previsto dalla legge n. 53/2000, concessione che implicava il riconoscimento del rapporto parentale; non poteva tenersi conto dei precedenti disciplinari, non contestati quale recidiva, mancando la indicazione degli specifici fatti cui si riferivano le sanzioni irrogate; la eccezione ex art. 1227 cod.civ. formulata dalla società, relativa alla mancata attivazione della ricorrente nella ricerca di una nuova occupazione lavorativa, risultava inammissibile in quanto tardiva e comunque, anche a volerla configurare quale eccezione in senso lato, la stessa andava respinta per essersi la lavoratrice immediatamente attivata con ricorso cautelare; la mancata iscrizione nelle liste del collocamento non aveva aggravato le conseguenze del danno tenuto conto del breve tempo trascorso tra il licenziamento e la reintegra e delle notorie difficoltà del mercato del lavoro siciliano.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Casa di Cura <sup>(omissis)</sup> <sub>(omissis)</sub> s.r.l. sulla base di quattro motivi.

2.1. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

2.2. Entrambe le parti hanno depositato memoria

### **Ragioni della decisione**

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. , dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697, comma secondo, cod. civ.. Si sostiene che la <sup>(omissis)</sup> aveva l'onere, in conformità di quanto allegato, di provare di avere presentato la domanda di ferie e che la Corte aveva riconosciuto che tale domanda non era mai stata presentata ; al giudice di appello, pertanto, non era dato di supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della lavoratrice, peraltro andando oltre le difese di questa che assumeva di avere presentato la istanza di ferie preventiva ( e cioè il giorno 4 febbraio per i giorni successivi)

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 115 e dell'art. 416 ult. comma cod. proc. civ., e dell'art. 2697 cod. civ. sia con riguardo alla

presunta assistenza continuativa del <sup>(omissis)</sup> da parte della <sup>(omissis)</sup>, sia con riguardo alla effettività o meno del dedotto rapporto parentale; si denuncia, inoltre, omesso esame della circostanza decisiva, costituente dato di comune esperienza e comunque suffragata dalla documentazione in atti, rappresentata dal fatto che il ricovero in strutture pubbliche non consente alcuna continuità di assistenza da parte dei congiunti dei ricoverati, posto che gli orari di visita dei congiunti sono limitati a qualche ora al giorno; in questa prospettiva si deduce la inidoneità del certificato prodotto dalla <sup>(omissis)</sup> ad attestare la continuità di presenza della lavoratrice presso il genitore.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, 1 e 2° comma. cod. civ., dell'art. 2727 cod. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 115 in relazione all'art. 41 ccnl categoria AIOP del 19.1.2005, violazione dell'art. 2729 cod. civ., dell'art. 2119 in relazione agli artt. 2104, 1175, 1176, 1375, 1453 cod. civ. . Si censura, in sintesi, la decisione sul rilievo che la <sup>(omissis)</sup> non avrebbe assolto all'onere su di essa gravante di dimostrare il fatto impeditivo (rappresentato dalla richiesta scritta e autorizzazione alla fruizione ferie) ragionevolmente idoneo ad escludere la mancata giustificazione delle assenze, e che non era dimostrata l'assistenza al genitore. Si assume la inidoneità del ragionamento presuntivo alla base del *decisum* in punto di avvenuta presentazione della domanda di ferie e si assume che il ricorso ad esso non poteva supplire al mancato assolvimento da parte della <sup>(omissis)</sup> degli oneri probatori su questa gravanti. Si nega la sussistenza di un atipico dovere di avvertimento a carico della parte datoriale, come adombrato dalla Corte di merito e si afferma l'assoluta inattendibilità dei testi escussi .

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., violazione e mancata applicazione del ccnl AIOP 19.1.2005 con riferimento all'art. 39 dello stesso ccnl e all'art. 39 Cost. nonché dell'art. 30 L. n. 183 del 2010; violazione dell'art. 111, comma 2 Cost. con riferimento agli artt. 1175, 1375 e 2104 cod. civ. in relazione agli artt. 2086, 2094 2555 . Si sostiene che il combinato disposto degli artt. 39 e 41 ccnl imponeva di valutare in termini di mancanza gravissima la assenza arbitraria

ed ingiustificata superiore a tre giorni della lavoratrice e che dalla previsione collettiva non era dato evincere l'eventuale degradazione dell'assenza per tre giorni consecutivi a mera irregolarità delle modalità giustificative della stessa.

5. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. la quale, oltre a non essere sorretta dalla adeguata esposizione della vicenda processuale, appare inconfigurabile alla stregua della medesima prospettazione della parte ricorrente che non specifica, quale sia l'alterazione, operata dal giudice di merito, degli elementi obiettivi dell'azione – *petitum* e *causa petendi* – e quale il provvedimento adottato diverso da quello richiesto (*petitum* immediato), oppure il bene della vita attribuito o negato, diverso da quello conteso (*petitum* mediato) (sugli elementi richiesti al fine della configurazione del vizio di ultrapetizione v., di recente, Cass. 24/09/2015 n. 18868); parte ricorrente, sembra, piuttosto, ricondurre il denunciato vizio di attività del giudice di merito all'assenza di prova della circostanza dell'avvenuta presentazione della domanda di ferie da parte della lavoratrice, e quindi al profilo della ricostruzione del fatto, profilo non direttamente sindacabile dal giudice di legittimità (v., di recente, Cass. 04/04/2017 n. 8758).

5.1. Con riferimento alle ulteriori violazioni di norme di diritto denunciate è da rilevare che l'articolazione delle censure non appare conforme alla indicazione di questa Corte secondo la quale, in ipotesi di denuncia riconducibile all'art. 360 comma primo n 3 cod. proc. civ. , si richiede la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate e la dimostrazione, mediante specifiche e intelligibili argomentazioni, del modo nel quale determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione ( v. tra le altre, Cass. 29/11/2016 n. 24298; Cass. 08/03/2007 n. 5353). Parte ricorrente, invece, incentra le proprie critiche sul governo delle risultanze istruttorie, così investendo un tipico accertamento di

fatto la cui verifica, secondo quanto già osservato, è sottratta al giudice di legittimità.

6. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso da respingere. Quanto alla deduzione di violazione di norme di diritto, richiamati i principi sopra esposti in tema di corretta deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si rileva che anche in relazione a tale motivo le critiche alla decisione impugnata non sono articolate in modo da dare contezza dell'errore di diritto in tesi ascritto alla sentenza impugnata, risultando le stesse, in estrema sintesi, intese, piuttosto, a contestare il governo della prova nella ricostruzione degli elementi fattuali alla base del *decisum*.

6.1. Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. che si ascrive al giudice di appello per non avere ritenuto incontestata la circostanza che il <sup>(omissis)</sup> non ~~era~~<sup>come</sup> il padre <sup>naturale</sup> della <sup>(omissis)</sup>, se ne rileva la inammissibilità per difetto di pertinenza con le ragioni del *decisum* sul punto, non specificamente investite da doglianza; invero, parte ricorrente non ha in alcun modo censurato il rilievo del giudice di secondo grado il quale ha evidenziato che tale questione non era stata riproposta con l'atto di appello, e quindi ritualmente, ma solo con le note conclusive del giudizio di secondo grado, così mostrando implicitamente di ritenere precluso l'esame nel merito della questione.

6.2. Infine, in ordine al vizio di motivazione, per il quale, *ratione temporis*, risulta applicabile il disposto dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente risultante dalla modifica introdotta da dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, se ne rileva la inammissibilità non avendo che parte ricorrente, in violazione del disposto dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., riprodotto il contenuto di tutti i documenti destinati, in tesi, a dimostrare la circostanza il cui esame si assume omesso, costituita dal limitato orario di visite presso la struttura ospedaliera dove era ricoverato il genitore della <sup>(omissis)</sup>. Tale circostanza appare, peraltro, priva di decisività, in quanto il giudice di appello ha fatto riferimento ad una generica esigenza di assistenza del genitore in ospedale, esigenza che non può ritenersi

del tutto pregiudicata dal limitato orario di visita in vigore presso la struttura ospedaliera in oggetto.

7. Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto, al di là della formale enunciazione in rubrica della violazione di norme di diritto e di contratto collettivo, lo stesso risulta inteso a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie e quindi un vizio di motivazione il quale, secondo l'insegnamento costante di questa Corte, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 04/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/09/2006 n. 20455, Cass. 04/04/2006 n. 7846, Cass. 07/02/2004 n. 2357)

7.1. Parimenti da respingere è la censura con la quale si critica il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito in punto di ritenuta presentazione della istanza di ferie e di effettività dell'assistenza prestata dalla lavoratrice non avendo parte ricorrente offerto elementi idonei a far ritenere la assoluta incongruità o contraddittorietà del percorso logico - argomentativo seguito dal giudice di merito. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte spetta, infatti, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal

giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. tra le altre, Cass. 02/04/2009 n. 8023).

8. Il quarto motivo di ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369 n 4 cod. proc. civ.. Parte ricorrente, infatti, ha omesso di depositare il testo integrale del contratto collettivo sul quale sono fondate le censure articolate; in atti, secondo quanto si evince anche dall'esposizione di cui al ricorso è depositato solo un estratto del contratto collettivo relativo alle norme della cui interpretazione ci si duole. In tal modo la società ricorrente si è sottratta all'onere prescritto al fine della valida impugnazione della decisione, avendo questa Corte ripetutamente chiarito che nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 cod. civ. ; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti ( Cass. 04/03/2015 n. 4350)

9. Le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( Cass. Sez. 17/10/2014. n. 22035/2014).

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~~principale~~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

Roma, 14 settembre 2017

Il Consigliere est.


*A. Pagella*

Il Presidente

*Antonio Di Pietro*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLO

*Giovanni Ruella*





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 19 gennaio 2018

La presente copia si compone di 10 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92